



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2024.

Il giorno ventuno dicembre dell'anno duemilaventitre (21/12/2023) alle ore diciannove a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento e nelle forme previste dal *“Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della seduta del consiglio comunale, della giunta comunale e degli altri organi collegiali dell'ente”* approvato con deliberazione del consiglio n. 15 del 21.04.2022, immediatamente eseguibile, si è riunito, anche in video conferenza, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera, il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Gnutti Stefano, Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il segretario generale dott. Matteo Marino

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Sì
2. LAGANA' MARCO - Vice Sindaco	Sì
3. RODA' MELINA - Assessore	Sì
4. BALDASSARRE MARZIA - Consigliere	Sì
5. SORRIENTO WALTER - Assessore	Sì
6. GNUTTI STEFANO - Consigliere	Sì
7. SFERRAZZA MARTINA - Assessore	Sì
8. ALLAVENA GIOVANNI - Assessore	Sì
9. BONAVIA BARBARA - Consigliere	Sì
10. DI VITO MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
11. PASTORE LAURA - Consigliere	Sì
12. BOZZARELLI MAURO - Consigliere	Sì
13. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
14. ALBANESE ALESSANDRO - Consigliere	Sì
15. DEBENEDETTI FULVIO - Consigliere	Sì
16. PIANTONI SARA - Consigliere	Sì
17. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
Totali Presenti:	17
Totali Assenti:	0

In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 3 posto all'odg riguardante l'*"Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Determinazione aliquota anno 2024"* e cede la parola al sindaco per l'illustrazione della pratica.

Vittorio Ingenito comunica la variazione di punti percentuale, 0,8, dell'addizionale regionale per l'anno 2024, con la fascia di esenzione per redditi inferiori a 7.500 euro scelta necessaria a causa dell'aumento dei costi che l'amministrazione comunale dovrà sostenere per la manutenzione del verde.

Il costo della manutenzione del verde è praticamente duplicato in questi anni, l'ufficio giardini anche a seguito di motivate lamentele da parte dei cittadini ha effettuato una perizia per valutare quanto l'amministrazione dovrebbe spendere per mantenere in ordine il verde pubblico orizzontale. Questa perizia ha valutato un costo di circa 570 mila euro contro i circa 280 mila euro che se ne spendono ad oggi.

Massimiliano Bassi chiede quanto ipoteticamente potrebbe aumentare il gettito di questo incremento dallo 0.6 allo 0.8

Micaela Toni risponde chiarendo che dovrebbero essere circa 200 mila euro, ovviamente questo dato si conosce l'anno successivo in quanto l'addizionale comunale viene versata l'anno successivo rispetto all'anno di imposta.

Massimiliano Bassi chiede se c'era un altro modo per recuperare i soldi necessari. Porta in evidenza la spesa del comune di Bordighera per l'illuminazione pubblica e il fatto che alcune strade comunali rimangono buie o mal illuminate ed elenca alcuni accorgimenti che si potrebbero adottare per ridurre il consumo energetico, tipo sostituzione delle lampade vecchie o lo spegnimento di alcune lampadine nei lampioni che ne hanno due o tre.

Vittorio Ingenito risponde che l'amministrazione non ha introdotto una nuova tassa, anzi ha solo ritardato e/o posticipato l'introduzione di questa tassa, quando l'amministrazione di cui lei aveva fatto parte aveva inserito l'aumento nel triennale 2018/2020. Comunque concorda con il consigliere Bassi sul discorso dell'efficientamento energetico ed elenca i vari lavori effettuati dall'amministrazione in questi anni per migliorarsi.

Giuseppe Trucchi comunica il proprio voto contrario citando la frase "mettiamo le mani nella tasca dei bordigotti"

Marco Lagana elenca tutti gli interventi che sono stati effettuati a livello di efficientamento energetico.

DATO ATTO che viene conservata agli atti la registrazione audio digitale e video della presente proposta, a cura della Segreteria Comunale e messa a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet;

Il Presidente dato atto che l'argomento è stato ampiamente trattato e non vi sono altre richieste di interventi, passa alla votazione della pratica, dando atto che il consigliere Bozzarelli è uscito e pertanto non partecipa alla votazione, che esprime i seguenti dati:

- votanti: n. 16
- favorevoli: n. 11
- contrari: n. 5 (Bassi, Albanese, Piantoni, Debenedetti, Trucchi)
- astenuti: n. 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 62 del 08.06.2011 della Commissione Straordinaria ad oggetto: “Approvazione regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”;
- n. 52 del 15.12.2022 del Consiglio Comunale con la quale è stata determinata per l’anno 2023 in 0,60 punti percentuali l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l’articolo 1, comma 142, lettera a) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che ha sostituito l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 360/1998 istitutivo dell’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con decorrenza 1^o gennaio 1999;

Visto l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148 che prevede:

- la disapplicazione per quanto concerne l’addizionale comunale irpef della sospensione del potere dei Comuni di aumentare le aliquote dei propri tributi (articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220), a decorrere dall’anno 2012;
- l’abrogazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 (norme sul federalismo fiscale);
- la possibilità di stabilire aliquote dell’addizionale comunale irpef utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto l’articolo 14, comma 8 del decreto legislativo n. 23/2011 secondo cui: “*A decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce*”;

Rilevata la necessità di determinare con decorrenza 01.01.2024, a legislazione vigente, l’aliquota dell’addizionale comunale allo 0,80% per consentire il finanziamento delle spese correnti fisse e continuative soggette nel tempo a dinamiche inflazionistiche non compensate da altre entrate;

Preso atto che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1^o gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione (articolo 1, comma 169, della legge 296/2006);

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso – con circolare ministeriale n. 92/E – protocollo 177058 in data 22.10.2001 ha affermato in merito che: “*si ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni l’efficacia della delibera ma che, una volta intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1^o gennaio dell’anno di inserimento nel sito*”

Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento alla scadenza dei termini di legge ordinari per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2025-2026;

Rilevata l’urgenza dell’atto per portare a conoscenza dei contribuenti in modo tempestivo le informazioni di natura fiscale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296/2006 che attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al Consiglio Comunale in quanto la variazione dell'aliquota rientra nello strumento regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

Vista la nota del Dipartimento per le Politiche Fiscali n. 938 del 12.03.2007 che prevede che, comunque, anche l'eventuale ipotesi relativa alla variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale Irpef rientri nella sfera di attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale;

Vista la legge 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio dello stato per l'anno 2023) vigente e il ddl alla legge di bilancio dello stato per l'anno 2024;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Sentita in data 15 dicembre 2023 la Commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata, dando atto che il consigliere Bozzarelli è uscito e non partecipa alla votazione (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 11
- contrari: n. 5 (Bassi, Albanese, Piantoni, Debenedetti, Trucchi)
- astenuti: n. 0;

D E L I B E R A

1) di determinare, a legislazione vigente, in 0,80 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2024, in applicazione del vigente Regolamento comunale relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62 del 08.06.2011;

2) di applicare una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia inferiore ad euro 7.500,00;

La presente deliberazione:

- sarà trasmessa al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15-bis del decreto legge n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019 e della circolare n. 2/DF del 22.11.2019;
- sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bordighera.

Successivamente, il Consiglio Comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata, dando atto che il consigliere Bozzarelli è uscito (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 11
- contrari: n. 5 (Bassi, Albanese, Piantoni, Debenedetti, Trucchi)
- astenuti: n. 0

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
sig. Gnutti Stefano

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino

Bordighera, lì 08-gen-2024

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21 DICEMBRE 2023

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).
- Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino
